



# LA LEGGE PER TUTTI

INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

## L'affido del minore a terzi in caso di inidoneità dei genitori

Autore: Raffaella Mari | 03/01/2012



*Il giudice può disporre l'affidamento del minore ai Servizi Sociali del Comune quando i genitori sono inidonei o non vogliono prendersi cura di lui.*

Con la separazione dei coniugi, non è detto che il giudice debba per forza disporre l'assegnazione dei figli con affidato condiviso o esclusivo: egli può anche affidare i minori ai Servizi Sociali del Comune (come le **case famiglia**) se i genitori non sono idonei ad accudirli o non intendano farlo.

La legge, infatti, ha come unico obiettivo l'**interesse del minore**. Se pertanto la consulenza tecnica di uno psicologo attesta l'incapacità dei genitori a crescere e mantenere il figlio, il giudice, a prescindere dalle richieste di questi ultimi, deve darlo in affidamento a **terzi**, ossia ai Servizi Sociali del Comune.

Il magistrato indicherà poi ai predetti Servizi Sociali precisi oneri e prescrizioni da seguire. Potrà inoltre stabilire, nell'interesse del minore, che quest'ultimo continui a **risiedere** presso l'abitazione di uno dei genitori e incontri l'altro in tempi e modi prefissati **[1]**.

Esemplare è il caso della coppia di disadattati (lui detenuto, lei prostituta) che hanno involontariamente avuto un figlio.

In questi casi, prima di chiedere la separazione al Tribunale ordinario, la coppia dovrà rivolgersi al Tribunale dei Minori, unico giudice competente a disporre l'assegnazione del figlio ai terzi. Eseguito questo primo passaggio, la coppia potrà rivolgersi per la separazione al Tribunale ordinario.

## **Note**

**[1]** Trib. Napoli, 21.10.2008, in Corr. Merito, 2008, 12, 1238.